



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

---

Prot. n. vc/7830/2016

Bologna, 26 ottobre 2016

A mani

Egr. Sig.  
Dott. Giovanni Benassi  
Presidente f.f. del Tribunale di Bologna

Egr. Sig.  
Dott. Giuseppe Colonna  
Presidente della Corte d'Appello di  
Bologna

Egr. Sig.  
Dott. Giuseppe Amato  
Procuratore della Repubblica presso il  
Tribunale di Bologna

Egr. Sig.  
Dott. Ignazio De Francisci  
Procuratore Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Bologna

**Oggetto: pratica forense e nuova disciplina del tirocinio presso gli uffici giudiziari (d.m. n. 58 del 17 marzo 2016)**

Il Consiglio dell'Ordine, nelle adunanze del 5 e 19 ottobre 2016, ha analizzato la nuova disciplina del tirocinio presso gli uffici giudiziari, come regolamentato dal d.m. n. 58 del 17 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016 e in vigore dal 17 maggio 2016.

Il regolamento ministeriale, decreto attuativo dell'art. 44 della legge ordinamentale forense n. 247/2012, ha posto diverse problematiche, sia in sede



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net) - E-mail: [info@ordineavvocatibologna.net](mailto:info@ordineavvocatibologna.net)

---

interpretativa che applicativa, dovendo essere raccordato con le altre normative di riferimento in materia e, in particolare, con il tirocinio formativo (“stage”) previsto dall’art. 73 del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013 (cd. “decreto fare”).

Il Consiglio dell’Ordine si propone di definire uno schema omogeneo per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari, al fine di favorire la definizione di un quadro di orientamento in grado di eliminare dubbi e incertezze, e per adottare e attuare una prassi uniforme da divulgare presso tutti gli uffici giudiziari locali.

Con questa finalità, il Consiglio dell’Ordine richiama innanzitutto le proprie precedenti delibere assunte in argomento alle adunanze del 20 ottobre 2014 e 13 maggio 2015, all’epoca comunicate al Tribunale e alla Corte d’Appello (la seconda anche alla Procura della Repubblica), che si accludono per praticità e, oggi, per formale comunicazione anche alla Procura della Repubblica (la prima) e alla Procura Generale (entrambe).

Lo strumento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, affinché possa essere fatto valere anche quale parziale svolgimento della pratica forense, richiede una regolamentazione che sia al contempo duttile e in grado di rispondere alle diverse ragionevoli esigenze dei tirocinanti, nel rispetto del quadro normativo.

A tale proposito va rilevato che la norma di cui all’art. 73 del d.l. n. 69/2013, convertita dalla legge n. 98/2013, prevede, con dettagliate disposizioni, la possibilità di svolgimento di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari da parte di laureati in giurisprudenza, per 18 mesi continuativi, in affiancamento ai magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione bozze.



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net) - E-mail: [info@ordineavvocatibologna.net](mailto:info@ordineavvocatibologna.net)

---

L'attivazione del tirocinio ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 non poggia sul modulo convenzionale, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario e non richiede quindi, di per sé, che l'interessato sia necessariamente iscritto al Registro dei praticanti allegato all'Albo degli Avvocati o alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

La disciplina normativa del tirocinio ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 presso gli uffici giudiziari è, pertanto, tesa all'inquadramento del modello nell'ambito del processo organizzativo dell'ufficio e negli strumenti volti all'efficienza del lavoro giudiziario.

L'attestazione dell'esito del tirocinio, pur non essendo prevista da alcuna precedente normativa, appare ora necessitata dal contenuto del citato art. 73, il quale, nel prevedere che il risultato positivo dello svolgimento dei 18 mesi dello stage dà diritto ad alcuni importanti vantaggi, implica evidentemente un riconoscimento formale di tale esito.

L'art. 73 prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possono accedere, a domanda e per una sola volta, a uno stage di formazione teorico-pratico della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari per assistere o coadiuvare i magistrati, al fine di conseguire, prima di tutto ed evidentemente in via preferenziale, titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

Da quanto precede deriva che il tirocinio ex art. 73 può essere svolto a prescindere dall'iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati, tenuto conto che la relativa iscrizione non è richiamata, quale requisito, al fine di ammissione allo stage formativo che, evidentemente, esula dalla modalità di svolgimento del tirocinio professionale tradizionale.



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

---

Tale convincimento deriva anche dal riconoscimento, da parte della normativa del d.l. n. 69/2013, della compatibilità della frequenza, da parte del tirocinante, di uno studio legale e della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, durante il tirocinio presso l'ufficio giudiziario.

La specificazione della compatibilità dei due tirocini ne presuppone, evidentemente, la diversità; tanto è vero che il tirocinio formativo ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venire meno del rapporto fiduciario con lo stagista, ciò a significare la totale autonomia e indipendenza dalla competenza del Consiglio dell'Ordine. E tanto è altresì vero che lo stagista ex art. 73 può anche iscriversi alla pratica forense, ciò a significarne solo l'ipotesi eventuale e/o accessoria e comunque residuale: l'iscrizione al Registro dei praticanti da parte dello stagista ex art. 73 costituisce, pertanto, una mera facoltà.

Tuttavia, la mancata iscrizione preventiva al Registro dei praticanti è ostativa al riconoscimento della validità del periodo di stage ai fini del compimento della pratica forense, in quanto l'art. 41 co. 2 della legge professionale forense n. 247/2012 stabilisce che l'iscrizione a detto Registro è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Né tale riconoscimento può dirsi, nemmeno implicitamente, presupposto dall'art. 73, in base al quale l'esito positivo del tirocinio "è valutato per un periodo pari a un anno di tirocinio forense e notarile".

L'espressione utilizzata, ovvero la "valutazione" ai fini del riconoscimento del tirocinio forense, non può che postulare, naturalmente, l'assolvimento della presupposta condizione di preventiva iscrizione nel Registro dei praticanti, in difetto della quale non vi può essere alcuna presa in considerazione da parte del competente



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net) - E-mail: [info@ordineavvocatibologna.net](mailto:info@ordineavvocatibologna.net)

---

Consiglio dell'Ordine, se non, appunto, solo a decorrere dalla formale assunzione della qualità di praticante forense regolarmente iscritto nel Registro.

Diversamente, il riconoscimento in automatico, in ipotesi, del periodo svolto ex art. 73 sarebbe, prima che incoerente, illegittimo, contrastando con la norma di legge di cui al citato art. 41 co. 2 della legge forense, e diventerebbe anzi una modalità illecita per favorire l'elusione di una norma di legge, peraltro preesistente.

Oltre tutto, si realizzerebbe disparità di trattamento rispetto ai praticanti regolarmente iscritti, sui quali vigila, sin dall'inizio della loro iscrizione, il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni e prerogative attribuitegli dal legislatore.

Ove ciò non fosse sufficiente, soccorre la logica: il tirocinio ex art. 73, poggiando su un modulo non convenzionale, costituisce una modalità di svolgimento della pratica professionale alternativa rispetto a quella tradizionale, di talché, se lo stagista intende conseguire il riconoscimento del relativo periodo ai fini della valutazione della compiuta pratica forense, deve necessariamente iscriversi al Registro dei praticanti poichè la modalità di svolgimento di un tirocinio forense esige la qualifica soggettiva di praticante, che si acquisisce solamente mediante l'iscrizione nel relativo Registro.

Per tali motivi, questo Consiglio dell'Ordine, già in passato, ha rigettato istanze di riconoscimento della validità ai fini della pratica forense di un periodo svolto come stagista ex art. 73 per la parte che risultava essere stata svolta prima dell'effettiva iscrizione nel Registro dei praticanti.

Dunque, va anche in questa sede ribadito che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non riconosce come valido, con effetto ex tunc, il periodo di



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net) - E-mail: [info@ordineavvocatibologna.net](mailto:info@ordineavvocatibologna.net)

---

tirocinio svolto, a qualsiasi titolo, precedentemente alla data d'iscrizione nel Registro dei praticanti.

Ciò detto, si pone ulteriore problema in relazione agli stagisti che abbiano iniziato il tirocinio ex art. 73 in data antecedente all'entrata in vigore (il 17 maggio 2016) del citato regolamento ministeriale attuativo, ma abbiano richiesto, dopo tale data, l'iscrizione al Registro dei praticanti avvocati.

In altri termini, viene in rilievo la risoluzione del problema posto dall'art. 4 lett. D del d.m. n. 58/2016, il quale stabilisce che la domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario (oltre a dovere essere comunicata al Consiglio dell'Ordine), deve attestare i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'art. 41 co. 7 della legge n. 247/2012 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte.

È evidente che lo stagista che si è iscritto o che si iscriverà nel Registro dei praticanti avvocati in data successiva all'entrata in vigore del decreto attuativo (dunque successivamente al 17 maggio 2016), non può, per ovvie ragioni, sottrarsi all'applicazione della norma, fermo restando che non potrà, comunque, essergli convalidato, per le ragioni sopra espresse, il periodo di stage svolto anteriormente alla data d'iscrizione nel Registro dei praticanti: all'atto di presentazione della domanda di ammissione al tirocinio presso l'ufficio giudiziario, per svolgere il tirocinio, il tirocinante deve, necessariamente, avere già svolto il primo semestre di pratica presso uno studio legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 co. 7 della legge n. 247/2012, non a caso richiamato dal legislatore anche nel d.m. n. 58/2016.

Il regolamento ministeriale non si applica, evidentemente, solo ai tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 che intendano far valere lo stage ai fini del



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

---

parziale compimento della pratica forense, previa iscrizione al Registro dei praticanti, ma si applica a tutte le diverse modalità di svolgimento di pratica mediante tirocini negli uffici giudiziari.

A dire il vero, il decreto attuativo non precisa se il proprio ambito di applicazione si estenda, o meno, anche allo stage ex art. 73 ma si ritiene che esso sia facilmente ricompreso nelle ipotesi di tirocinio previste dalla norma. Preliminarmente, infatti, non si comprende quale sarebbe la differenza contenutistica fra lo stage ex art. 73 e le altre possibili forme di tirocinio svolte presso l'ufficio del magistrato, considerato che, esaminate le attività e le rispettive peculiarità, tutte appaiono effettivamente caratterizzate da identiche modalità, anche di verifica, da parte degli uffici preposti.

In altri termini, in forza del principio di applicazione analogica, si ritiene che il legislatore, nell'emanare il d.m. n. 58/2016, con riferimento al "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari", abbia inteso finalizzare proprio anche l'attività di stage ex art. 73 del d.l. n. 69/2013.

Se, diversamente, il legislatore avesse inteso – e, in verità, non ne sarebbe comprensibile il motivo – differenziare e mantenere indipendenti i diversi tirocini davanti ai medesimi uffici, lo avrebbe senz'altro espressamente specificato, mediante apposita esclusione: ubi voluit dixit.

In ogni caso, se lo stagista ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 compie il tirocinio relativo senza l'interesse a vedersi riconosciuto il periodo ai fini del parziale compimento della pratica forense e, dunque, senza iscriversi al Registro dei praticanti, nessun problema si pone.



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net) - E-mail: [info@ordineavvocatibologna.net](mailto:info@ordineavvocatibologna.net)

---

Vice versa, per il caso in cui lo stagista ex art. 73, ovvero il tirocinante che svolga una qualsiasi altra modalità di tirocinio presso gli uffici giudiziari, voglia ottenere il riconoscimento parziale della pratica forense, nell'adunanza del 19 ottobre 2016, valutate le peculiarità della nuova disciplina regolamentare del tirocinio presso gli uffici giudiziari, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato:

- a) di confermare il proprio orientamento, già espresso con le note delibere assunte alle adunanze del 20 ottobre 2014 e 13 maggio 2015, in forza del quale tutti i praticanti che intendano svolgere un periodo di pratica mediante tirocinio presso gli uffici giudiziari devono – e già dovevano prima del 17 maggio 2016 (data di entrata in vigore del d.m. n. 58/2016) – essere previamente iscritti al Registro dei praticanti allegato all'Albo degli Avvocati di Bologna;
- b) di ritenere che, conformemente a quanto previsto dal d.m. n. 58/2016, tutti i praticanti, in particolare coloro che abbiano già dichiarato di svolgere la pratica nella modalità alternativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari, che si sono già iscritti o che si iscriveranno al Registro dei praticanti di questo Ordine in data successiva al 17 maggio 2016, debbano obbligatoriamente svolgere il primo semestre di pratica presso uno studio legale;
- c) di segnalare ai praticanti iscritti dopo il 17 maggio 2016, che hanno dichiarato di svolgere il primo semestre di pratica nella modalità alternativa del tirocinio presso uffici giudiziari, la necessità di comunicare formalmente e al più presto al Consiglio dell'Ordine il nominativo dell'avvocato presso il quale viene svolto il primo semestre di pratica, con avvertenza che la pratica decorrerà regolarmente solo dalla data di avvenuta formale comunicazione al Consiglio dell'Ordine di quanto sopra;



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –  
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02  
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

---

d) di ritenere che i praticanti iscritti al relativo Registro di questo Ordine in data antecedente al 17 maggio 2016 e che al momento dell'iscrizione hanno dichiarato di svolgere la pratica, nel primo semestre, nella modalità alternativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari, non siano tenuti a obbligatoriamente svolgere il primo semestre di pratica mediante frequentazione di uno studio legale, come ora previsto dal d.m. n. 58/2016, dovendosi ritenere che gli stessi abbiano all'epoca fatto legittimo affidamento su una diversa disciplina che tale obbligo ancora non prevedeva;

e) di comunicare la presente delibera ai capi degli uffici giudiziari;

f) di pubblicare la presente delibera, insieme alle menzionate precedenti in argomento, nel sito internet dell'Ordine e sulla rivista on-line "Bologna Forense".

Con saluti cordiali

il Presidente  
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli